



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO
Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611
P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTA l'O.M. n. 60 del 10 luglio 2020, concernente le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 6, comma 4, dell'O.M. sopra citata, che stabilisce al riguardo che *“Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento durante la vigenza delle graduatorie”*;

VISTA la nota PEC prot.5564 del 15.03.2021 di quest'Ufficio, con la quale si è richiesto all'aspirante Ricca Anna Maria - ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990 - di presentare eventuali osservazioni e/o documentazione integrativa, eventualmente anche in ordine al *“possesso dei requisiti previsti per la ricollocazione in II fascia (ovvero quelli indicati al comma 6 lett. b) dell'art. 3 OM 60/2020)”* sul presupposto che il provvedimento giurisdizionale che è stato dichiarato dalla stessa, ai fini dell'inserimento con riserva in I fascia delle GPS della Provincia di Salerno, *“in realtà è stato oggetto di gravame da parte del M.I.”* e che *“in particolare, risulta essere stata accolta l'istanza cautelare n. 5424/2020 Reg. Prov. Cau.(Ricorso numero: 2188/2018) che ha sospeso “l'esecutività della sentenza impugnata”*”;

RILEVATO che le osservazioni pervenute a quest'Ufficio da parte della predetta docente, con nota prot. 6029/2021, non risultano corredate da alcuna nuova e/o ulteriore documentazione, e che dalla stessa si evince la mera pendenza di ricorso giurisdizionale quale motivo che osterebbe al depennamento dalla I fascia GPS e che, nondimeno, non è stata prodotta alcuna dichiarazione circa l'eventuale possesso dei titoli per ricollocazione in II fascia;

CONSIDERATO che risulta dunque incontestata la circostanza verificata da quest'Ufficio, tale per cui risulta *“l'esigenza di procedere al depennamento dalle GPS”* per le classi di concorso di seguito specificate per la I fascia GPS;

CONSIDERATO che le predette controdeduzioni non risultano pertanto accoglibili, essendo le argomentazioni addotte non pertinenti e dirimenti;

VISTI i commi 8 e 9 dell'art. 8, secondo cui *“8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie. - 9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”*;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'esclusione dalla predetta I fascia GPS dell'aspirante Ricca, di seguito meglio specificata, atteso che la stessa è risultata priva di titoli di accesso validi per l'inserimento nella I fascia GPS e nelle corrispondenti GI, per le classi di concorso di seguito indicate, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine ai rapporti contrattuali a tempo determinato in essere;

DISPONE

Per quanto in premessa, l'aspirante di seguito individuata è esclusa dalla procedura indetta ai sensi dell'O.M. n. 60/2020, per la I fascia GPS e le corrispondenti graduatorie d'istituto di II fascia, per le motivazioni sopra espresse e per le c.c. a fianco trascritte:

- **RICCA ANNAM MARIA**, NATA IN ARGENTINA IL 14/01/1966 – cl. di conc. **A066, B019, B021**.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla disciplina vigente, quali, in particolare: ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro sessanta giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni.

Si provvederà all'esclusione anche dal relativo Sistema Informativo del M.I. per la procedura di che trattasi, restando nondimeno in capo al Dirigente Scolastico, cui compete il controllo sulle dichiarazioni rese, gli eventuali adempimenti consequenziali, ivi compresi quelli stabiliti dall'art 8 dell'O.M. 60 del 10 luglio 2020.

-Si pubblichino sul sito istituzionale dell'Ufficio e si trasmetta all'interessata tramite l'istituzione scolastica individuata ai sensi del predetto art. 8 (PEC: sais02200c@pec.istruzione.it)-

IL DIRIGENTE

Monica Matano

-Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale s.m.i. e normativa connessa-